Regolamento di previdenza

Liberty 3a Fondazione di previdenza

Liberty Previdenza | Steinbislin 19 | Casella postale | 6431 Schwyz
+41 58 733 03 03 | info@liberty.ch | www.liberty.ch

24.06.2026

Sommario

Disposizioni generali
Art. 1 Organizzazione e scopo della Fondazione
Art. 2 Oggetto del Regolamento
Art. 3 Stipulazione dell'accordo di previdenza
Art. 4 Contributi e riscatti
Art. 5 Imposte
Art. 6 Relazioni di conto banche
Art. 7 Relazioni di conto assicurati
Art. 8 Remunerazione
Art. 9 Deposito titoli
Art. 10 Investimenti patrimoniali

Prestazioni di previdenza
Art. 11 Risoluzione ordinaria della relazione di conto e di deposito titoli (prestazione di vecchiaia)
Art. 12 Prestazione d'invalidità
Art. 13 Prestazione in caso di decesso
Art. 14 Risoluzione anticipata della relazione di conto e di deposito titoli

Disposizioni generali sulle prestazioni di previdenza
Art. 15 Realizzazione della prestazione
Art. 16 Prelievo della prestazione
Art. 17 Divieto di cessione e costituzione in pegno

Altre prestazioni
Art. 18 Promozione della proprietà d'abitazioni

Ulteriori disposizioni
Art. 19 Regolamento dei costi
Art. 20 Obbligo di informazione
Art. 21 Obbligo di certificazione
Art. 22 Obbligo di notifica all'autorità fiscale
Art. 23 Responsabilità
Art. 24 Lacune nel Regolamento
Art. 25 Modifiche al Regolamento
Art. 26 Lingua di riferimento ed equiparazione
Art. 27 Foro competente e diritto applicabile
Art. 28 Entrata in vigore

Regolamento di previdenza

Visto l'art. 9 dell'atto di Fondazione di Liberty 3a Fondazione di previdenza (di seguito «Fondazione»), il Consiglio di Fondazione emana il seguente Regolamento di previdenza (di seguito «Regolamento»).

Disposizioni generali

Art. 1 Organizzazione e scopo della Fondazione

1 Con il nome di Liberty 3a Fondazione di previdenza (di seguito «Fondazione») è costituita ai sensi degli art. 80 segg. CC una fondazione con sede a Schwyz.

2 La Fondazione è iscritta nel registro di commercio ed è assoggettata alla sorveglianza della Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht - ZBSA (di seguito «Autorità di vigilanza»).

3 La Fondazione è organizzata secondo il regolamento d'organizzazione.

4 La Fondazione ha lo scopo di realizzare la previdenza individuale vincolata per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ai sensi dell'art. 82 LPP e delle relative disposizioni d'esecuzione.

5 La Fondazione può offrire una protezione assicurativa a copertura dei rischi di invalidità e decesso.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i diritti e gli obblighi dell' assicurato o dell'avente diritto nei confronti della Fondazione.

Art. 3 Stipulazione dell'accordo di previdenza

Possono stipulare un accordo di previdenza e versare contributi e riscatti ai sensi dell'art. 4 gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e sono assicurati nel 1° pilastro (AVS/AI). L'assicurato temporaneamente disoccupato può versare contributi e riscatti ai sensi dell'art. 4 alla Fondazione fintanto che beneficia di indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 4 Contributi e riscatti

1 **Contributi**
L'assicurato può determinare liberamente l'importo e la data dei contibuti fiscalmente agevolati sul suo conto di previdenza del pilastro 3a, a concorrenza dell'importo massimo annuo fiscalmente agevolato ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 unitamente all'art. 8 cpv. 1 LPP. Ai fini della validità fiscale nel rispettivo anno fiscale, i contributi devono essere accreditati sul conto di previdenza al più tardi l'ultimo giorno di banca del rispettivo anno civile. Non sono consentiti accrediti con effetto retroattivo di importi pervenuti dopo questo termine di pagamento.

2 **Riscatti**
Oltre ai contributi di cui al cpv. 1 sopra riportato, l'assicurato può effettuare riscatti fiscalmente agevolati sul proprio conto previdenziale del pilastro 3a, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 7*a* OPP 3.

L'assicurato deve richiedere per iscritto alla Fondazione i riscatti ai sensi dell'art. 7*b* cpv. 1–2 OPP 3 e fornire le relative conferme necessarie.

La Fondazione verifica se sono soddisfatte le condizioni per i riscatti ai sensi dell'art. 7*a* OPP 3 e decide in merito ai riscatti richiesti per iscritto dall'assicurato.

3 Se entrambi i coniugi o partner in unione domestica registrata esercitano un'attività lucrativa e versano contributi e riscatti a una forma di previdenza riconosciuta, entrambi possono far valere queste deduzioni.

4 Se si continua a esercitare l'attività lucrativa, i contributi e riscatti possono essere versati al massimo per cinque anni dal raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPP. L'ultimo anno è possibile versare ancora il contributo integrale.

Art. 5 Imposte

1 I contributi e riscatti versati dall'assicurato possono essere dedotti dal reddito imponibile conformemente alle disposizioni fiscali della Confederazione e del Cantone di domicilio. L'avere di previdenza (capitale di previdenza) accumulato e i redditi che ne derivano non sono imponibili fino alla scadenza.

2 In caso di pagamento di prestazioni di previdenza, la Fondazione è tenuta a osservare le disposizioni di legge e a notificare alle autorità fiscali competenti i prelievi corrispondenti o a trattenere i contributi fiscali dovuti.

Art. 6 Relazioni di conto banche

La Fondazione sceglie le banche detentrici dei conti, sottoposte obbligatoriamente alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), in base ai criteri di sicurezza, qualità ed economicità. Le banche vengono pubblicate su www.liberty.ch oppure è possibile richiederle alla Fondazione.

Art. 7 Relazioni di conto assicurati

1 La Fondazione stipula con ogni assicurato un accordo di previdenza che regola i dettagli del rapporto di previdenza.

2 L'assicurato deve inoltrare una domanda di apertura di conto di previdenza.

3 Per ogni assicurato la Fondazione apre e tiene un conto di previdenza intestato all'assicurato. A tale scopo la Fondazione è autorizzata a scambiare con l'amministrazione e con gli uffici di conto e di deposito tutti i dati necessari alla tenuta del conto e del deposito titoli.

4 È possibile aprire un massimo di cinque conti per ogni assicurato.

5 Se possiede più conti di previdenza, l'assicurato determina la ripartizione o assegnazione dei contributi e riscatti versati e degli averi.

6 Sul conto di previdenza vengono accreditati, tra l'altro:
a) gli averi di previdenza trasferiti da istituti del pilastro 3a;
b) i contributi e riscatti versati a concorrenza dell'importo massimo legale;
c) gli interessi e i proventi da titoli (al netto di tutte le spese, commissioni, imposte, tasse ecc.) più i pagamenti ricevuti dalla Fondazione a titolo di richieste di rimborso dell'imposta preventiva.

7 Sul conto di previdenza vengono addebitati, tra l'altro:
a) i trasferimenti di averi di previdenza ad altri istituti del pilastro 3a e con finalità di acquisto in un istituto di previdenza;
b) i prelievi effettuati dall'assicurato nell'ambito delle disposizioni di legge;
c) le spese e le indennità della Fondazione, degli incaricati e dei delegati, sempre in base al regolamento dei costi o all'accordo scritto;
d) eventuali premi di rischio.

8 In presenza di un relativo accordo tra l'assicurato e l'assicuratore ai sensi dell'art. 1 cpv. 5, l'assicurato deve alla Fondazione almeno i contributi e riscatti di un'eventuale assicurazione di rischio. In questo caso la Fondazione è autorizzata ad addebitare il premio di rischio sul conto di previdenza intestato all'assicurato. Se l'avere è investito in titoli, la Fondazione può realizzare dei titoli al controvalore del premio di rischio e addebitare il corrispettivo sul summenzionato conto.

9 In caso di scarsa liquidità la Fondazione può realizzare eventuali investimenti in titoli dell'assicurato al controvalore delle spese e delle indennità nonché di eventuali premi di rischio, e addebitare il corrispettivo sul conto di previdenza.

10 Il conto di previdenza gode del privilegio del risparmio ai sensi della Legge federale sulle banche.

11 La Fondazione può rifiutare di aprire un conto senza dove fornire alcuna motivazione.

Art. 8 Remunerazione

1 Il tasso d'interesse dei conti di previdenza è fissato dal Consiglio di Fondazione. Il tasso d'interesse applicato viene pubblicato su www.liberty.ch oppure può essere richiesto alla Fondazione.

2 Gli interessi vengono accreditati alla fine di ogni anno civile.

3 Se l'assicurato esce dalla Fondazione nel corso di un anno civile, gli interessi dell'anno corrente sono calcolati pro rata temporis fino alla data di valuta dell'uscita.

Art. 9 Deposito titoli

1 Su richiesta, l'assicurato può aprire fino a un massimo di cinque depositi titoli. Per ogni assicurato la Fondazione apre e tiene al massimo cinque depositi titoli intestati all'assicurato.

2 Gli uffici di deposito sono designati dalla Fondazione d'intesa con l'assicurato e vengono sistematicamente selezionati in base ai criteri di sicurezza, qualità ed economicità.

Art. 10 Investimenti patrimoniali

1 L'investimento di averi della previdenza nell quadro dei depositi titoli secondo l'art. 9 non dà diritto a una remunerazione minima né al mantenimento del valore del patrimonio. Il rischio dell'investimento incombe esclusivamente all'assicurato.

2 L'assicurato viene reso attento dalla Fondazione e dal consulente o dall'amministratore patrimoniale circa i rischi correlati all'investimento patrimoniale.

Prestazioni di previdenza

Art. 11 Risoluzione ordinaria della relazione di conto e di deposito titoli (prestazione di vecchiaia)

1 L'accordo di previdenza si estingue non appena l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPP (di seguito «età di riferimento»), in tutti i casi però con il decesso dell'assicurato.

2 Un prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia è possibile al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento. Prima di questo termine, salvo le eccezioni di cui all'art. 14, non sono possibili prelievi dal conto di previdenza o dal deposito titoli.

3 Il prelievo della prestazione di vecchiaia può essere rinviato fino al più tardi cinque anni dopo l'età di riferimento, sempreché l'assicurato possa dimostrare che continua l'esercizio di un'attività lucrativa. In caso di tale differimento, l'assicurato deve immediatamente notificare per iscritto alla Fondazione la cessazione dell'attività lucrativa.

4 L'estinzione o il prelievo come prestazione di vecchiaia devono essere richiesti dall'assicurato mediante l'apposito modulo.

5 In caso di estinzione ai sensi dei cpv. 1–3, in linea di massima il pagamento viene effettuato in contanti. Tuttavia, su richiesta dell'assicurato, è possibile trasferire portafogli di titoli, se disponibili, dal suo deposito titoli nel suo patrimonio privato o ad un altro istituto di previdenza o istituto del pilastro 3a.

6 La Fondazione è autorizzata a liquidare i titoli esistenti per legge e senza revocare espressamente il mandato di investimento dell'assicurato nei seguenti casi:
a) se l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento e la Fondazione non ha ricevuto alcuna richiesta tramite modulo da parte dell'assicurato ai sensi del cpv. 4 o la prova della prosecuzione dell'attività lavorativa ai sensi del cpv. 3;
b) se, in caso di prelievo differito delle prestazioni di vecchiaia ai sensi del cpv. 3, la Fondazione non ha ricevuto dell'assicurato una dichiarazione di cessazione dell'attività lucrativa ai sensi del cpv. 3 o una richiesta tramite modulo ai sensi del cpv. 4 entro cinque anni dal raggiungimento dell'età di riferimento.

7 La Fondazione è inoltre autorizzata a investire le prestazioni di vecchiaia che non sono state richieste al momento del raggiungimento dell'età di riferimento o – in caso di prelievo differito delle prestazioni di vecchiaia ai sensi del cpv. 3 – entro cinque anni dal raggiungimento dell'età di riferimento, in un conto intestato alla Fondazione presso una banca svizzera. La Fondazione si riserva il diritto di procedere secondo le disposizioni di legge in materia di insolvenza dei creditori (art. 91 e segg. del CO).

Art. 12 Prestazione d'invalidità

1 L'avere di previdenza può essere versato su richiesta dell'assicurato prima del raggiungimento dell'età di riferimento se quest'ultimo riceve una rendita d'invalidità integrale dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) e il rischio d'invalidità non è assicurato.

2 Il prelievo come prestazione d'invalidità deve essere richiesto dall'assicurato mediante l'apposito modulo.

3 In caso di prelievo come prestazione d'invalidità ai sensi dei cpv. 1–2, in linea di massima il pagamento viene effettuato in contanti. Tuttavia su richiesta dell'assicurato è possibile trasferire portafogli di titoli, se disponibili, dal suo deposito titoli nel suo patrimonio privato o ad un altro istituto di previdenza o istituto del pilastro 3a.

Art. 13 Prestazione in caso di decesso

1 Se l'assicurato muore prima della scadenza della prestazione di vecchiaia o d'invalidità ai sensi dei precedenti art. 11–12, l'avere di previdenza viene versato come capitale di decesso. Sono aventi diritto o considerati beneficiari ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 OPP 3, indipendentemente dal diritto di successione, le persone elencate in base al seguente ordine:
a) il coniuge superstite o il partner registrato superstite; in mancanza di questi:
b) i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima nei cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in mancanza di questi:
c) i genitori; in mancanza di questi:
d) i fratelli e le sorelle; in mancanza di questi:
e) gli altri eredi.

2 Ad eccezione dei discendenti diretti, il diritto di cui al cpv. 1 lett. b presuppone che l'assicurato abbia comunicato per iscritto alla Fondazione i nominativi delle persone in questione quando ancora era in vita. L'assicurato può stabilire mediante dichiarazione scritta alla Fondazione uno più aventi diritto tra i gruppi menzionati nel cpv. 1 lett. b e, in caso di più aventi diritto, specificarne la ripartizione.

3 Sempre mediante dichiarazione scritta alla Fondazione, l'assicurato può altresì definire la ripartizione tra gli aventi diritto all'interno dei singoli gruppi e modificare l'ordine di successione dei beneficiari di cui al cpv. 1 lett. c–e.

4 La dichiarazione scritta di cui ai cpv. 2 – 3 deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato è in vita. La dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento dall'assicurato per iscritto o nel testamento (facendo esplicito riferimento alla previdenza vincolata).

5 La Fondazione può ridurre o rifiutare di erogare le proprie prestazioni all'avente diritto e non è vincolata a una dichiarazione scritta precedentemente fornita dall'assicurato ai sensi dei cpv. 2–4, se la Fondazione viene a conoscenza che questa persona ha volontariamente cagionato la morte dell'assicurato. La prestazione liberata spetta ai successivi beneficiari ai sensi del cpv.1, fatto salva l'eventuale dichiarazione dall'assicurato di modificare i beneficiari in conformità con i cpv. 2–4 di cui sopra.

6 Gli aventi diritto devono fornire alla Fondazione la prova dell' esistenza di un motivo di estinzione. In caso di più beneficiari, qualora le rispettive quote non fossero inequivocabilmente definite, essi dovranno determinare di comune accordo i corrispettivi o definire la ripartizione con il consenso di tutti gli aventi diritto. Altrimenti la distribuzione avviene in parti uguali.

Art. 14 Risoluzione anticipata della relazione di conto e di deposito titoli

1 L'avere di previdenza può essere versato anticipatamente se l'assicurato lo trasferisce a un istituto di previdenza o un altro istituto del pilastro 3a esente da imposte.

2 Un versamento anticipato in contanti è ammesso nei casi seguenti:
a) l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera, con riserva dell'art. 25f LFLP;
b) l'assicurato avvia un'attività lucrativa indipendente quale attività principale e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Il prelievo va effettuato entro l'anno successivo all'avvio dell'attività lucrativa indipendente. Il lavoratore indipendente uscente può utilizzare la prestazione d'uscita per effettuare investimenti nella propria attività;
c) l'assicurato abbandona l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente attuale e avvia un'altra attività lucrativa indipendente. Il prelievo va effettuato entro l'anno successivo all'avvio dell'altra attività lucrativa indipendente.

3 Un versamento anticipato ai sensi del cpv. 2 è ammesso unicamente se sono rispettate le seguenti formalità e presentati i seguenti documenti:
a) un certificato di stato civile se l'assicurato è celibe o nubile. La Fondazione può richiedere altresì un'autentica notarile o un'altra conferma della firma autografa;
b) una firma ufficialmente autenticata del coniuge o del partner registrato dell'assicurato (art. 5 LFLP). Se non è possibile ottenere tale consenso o se questo viene rifiutato senza un motivo fondato, l'assicurato può ricorrere al tribunale civile;
c) una copia della sentenza di divorzio in caso di assicurati divorziati;
d) il documento di un tribunale attestante lo scioglimento, in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata;
e) una copia del libretto di famiglia o un certificato di famiglia se l'assicurato è vedovo.

4 In caso di risoluzione ai sensi dei cpv. 1–2, in linea di massima il pagamento viene effettuato in contanti. Tuttavia, su richiesta dell'assicurato, è possibile trasferire portafogli di titoli, se disponibili, dal deposito titoli nel suo patrimonio privato o ad un altro istituto di previdenza o istituto del pilastro 3a.

5 Nei casi seguenti le estinzioni complete o parziali del conto di previdenza o del deposito titoli si effettuano per legge e senza espressa revoca dell'accordo di previdenza o del mandato di investimento dell'assicurato:
a) realizzazione di un pegno in seguito a costituzione in pegno ai sensi dell'art. 30b LPP;
b) ordinanza giudiziaria per divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.

Disposizioni generali sulle prestazioni di previdenza

Art. 15 Realizzazione della prestazione

1 La prestazione viene realizzata esclusivamente sotto forma di capitale (liquidità o titoli) ed è esigibile entro 90 giorni dalla ricezione di tutti i giustificativi necessari. L'ammontare della prestazione corrisponde al saldo dell'avere di previdenza, più l'accredito degli interessi e/o dei ricavi dalla vendita di diritti nel quadro dei depositi titoli dedotte eventuali tasse. Se un investimento in titoli non può essere liquidato al momento del versamento (p. es. nel caso di liquidazione di un ETF oppure di sospensione del riscatto di un fondo), esso costituisce parte della prestazione di previdenza o d'uscita. Qualora non sia possibile un trasferimento di questa posizione a un istituto finanziario a scelta dell'assicurato (in caso di previdenza) oppure al nuovo istituto di previdenza o all'istituto del pilastro 3a (in caso di risoluzione anticipata della relazione di conto e di deposito titoli), la quota illiquida della prestazione di previdenza o d'uscita viene trasferita dopo che è stato possibile liquidare l'investimento in titoli. Sulla quota di investimenti illiquidi non è possibile far valere alcun interesse di mora nei confronti della Fondazione (un ulteriore rischio di mercato è a carico dell'assicurato).

2 Le prestazioni erroneamente o indebitamente ricevute devono essere restituite con gli interessi alla Fondazione. La restituzione può non essere richiesta se il beneficiario delle prestazioni era in buonafede e il rimborso gli provoca gravi difficoltà. La decisione spetta al Consiglio di Fondazione.

Art. 16 Prelievo della prestazione

1 Per il prelievo dell'avere di previdenza l'assicurato deve fornire alla Fondazione tutti i dati necessari e le prove richieste. A seconda della fattispecie, la Fondazione mette a disposizione il corrispondente modulo, in cui devono essere indicati, tra gli altri, il motivo del versamento, l'indirizzo di pagamento e i documenti necessari per ogni motivo di versamento. I documenti devono essere trasmessi in una delle tre lingue ufficiali della Svizzera (tedesco, francese, italiano) oppure in inglese. I costi delle eventuali traduzioni sono a carico degli assicurati e degli aventi diritto. Tutti i requisiti formali presenti nei moduli sono parte integrante del presente Regolamento.

2 Nel versamento delle prestazioni di previdenza dopo aver accolto la domanda di versamento dell'assicurato, la Fondazione darà mandato di alienare i diritti nell'ambito dei depositi titoli. In caso di decesso dell'assicurato, il mandato è conferito immediatamente, non appena la Fondazione è stata informata del decesso per iscritto e allegando un documento ufficiale.

3 La Fondazione si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti e/o richiedere ulteriori documenti a carico dell'assicurato, qualora risulti necessario per accertare la fattispecie fatta valere. In presenza di controversie circa la persona dell'avente diritto, la Fondazione è autorizzata a depositare l'avere di previdenza ai sensi dell'art. 96 CO.

Art. 17 Divieto di cessione e costituzione in pegno

1 Il diritto alle prestazioni della Fondazione non può essere ceduto, costituito in pegno o compensato prima della sua esigibilità. Sono fatti salvi l'art. 18 e i cpv. 2 – 4 di seguito.

2 Alla costituzione in pegno del capitale di previdenza o del diritto alla prestazione di previdenza ai fini della proprietà d'abitazioni dell'assicurato sono applicabili per analogia l'art. 30b LPP o l'art. 331d CO e gli art. 8–10 OPPA.

3 L'assicurato può cedere parzialmente o integralmente al coniuge i suoi diritti alle prestazioni di vecchiaia, o tali diritti possono essere assegnati dal tribunale svizzero competente, qualora la causa dello scioglimento del regime dei beni non sia il decesso. L'istituto dell'assicurato deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 OPP 3 o a un istituto di previdenza; sono riservati gli art. 11, 12 e 14 del presente Regolamento.

4 Il cpv. 3 è applicabile per analogia in caso di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata, se i due partner hanno convenuto la divisione del patrimonio ai sensi delle norme del regime della partecipazione agli acquisti.

Altre prestazioni

Art. 18 Promozione della proprietà d'abitazioni

1 Ai sensi della promozione della proprietà d'abitazioni, l'assicurato può costituire in pegno o riscattare direttamente il proprio diritto al capitale di previdenza e alle prestazioni di previdenza per:
a) l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio;
b) l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
c) la restituzione di mutui ipotecari.

2 La costituzione in pegno è possibile fino all'età di riferimento.

3 Il prelievo anticipato è possibile fino a cinque anni prima dell'età di riferimento (art. 13 cpv. 1 LPP).

4 Un prelievo anticipato è possibile solamente ogni cinque anni.

5 L'importo disponibile per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno corrisponde all'avere di previdenza.

6 Nel caso di assicurati coniugati o in unione domestica registrata, per il prelievo anticipato e ogni successiva costituzione di diritti di pegno immobiliare nonché per la costituzione in pegno è necessario il consenso con firma scritta ufficialmente autenticata del coniuge o del partner registrato. Se non è possibile ottenere tale consenso o se questo viene rifiutato senza un motivo fondato, si può ricorrere al tribunale civile.

Ulteriori disposizioni

Art. 19 Regolamento dei costi

Le spese e le indennità sono disciplinate nel regolamento dei costi.

Art. 20 Obbligo di informazione

1 Dopo l'apertura del conto di previdenza l'assicurato riceve dalla Fondazione una conferma e, a inizio anno, un estratto conto dell'anno civile appena concluso con indicazione di tutte le transazioni, inclusi gli accrediti d'interessi, le spese e le indennità nonché il saldo dell'avere di previdenza al 31 dicembre.

2 Dopo l'apertura del deposito titoli l'assicurato riceve dalla Fondazione una conferma e, a inizio anno, un estratto patrimoniale con indicazione del valore del deposito titoli al 31 dicembre.

3 L'assicurato deve comunicare alla Fondazione senza esplicita richiesta ogni cambiamento di indirizzo, cognome e stato civile. Se è coniugato, l'assicurato deve comunicare alla Fondazione anche la data del matrimonio. La Fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze di un'indicazione insufficiente, tardiva o inesatta di dati personali e indirizzo. Le comunicazioni per l'assicurato spedite all'ultimo indirizzo conosciuto alla Fondazione sono considerate come legalmente avvenute.

4 Tutta la corrispondenza dell'assicurato va indirizzata direttamente alla Fondazione o alla rispettiva rappresentanza regionale. Gli indirizzi della Fondazione e delle rispettive rappresentanze regionali sono indicati su www.liberty.ch.

Art. 21 Obbligo di certificazione

Una volta all'anno la Fondazione certifica all'assicurato i contributi e riscatti versati. In caso di riscatto, l'attestazione deve contenere anche i dati di cui all'art. 7*b* cpv. 1 let. a–c OPP 3, e la data del riscatto.

Art. 22 Obbligo di notifica all'autorità fiscale

1 La Fondazione è tenuta a notificare alle autorità fiscali il versamento di averi di previdenza nella misura in cui leggi o disposizioni di Confederazione e Cantone lo richiedono.

2 Se al momento del versamento l'assicurato risiede all'estero, la Fondazione deduce l'imposta alla fonte direttamente dall' avere di previdenza.

Art. 23 Responsabilità

La Fondazione non risponde nei confronti dell'assicurato per le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di obblighi legali, contrattuali o regolamentari da parte di quest'ultimo. Il danno derivante dal mancato riconoscimento di lacune nella legittimazione o falsificazioni è assunto dall'assicurato e da ogni altro beneficiario, se la Fondazione ha applicato la diligenza normalmente richiesta dagli usi commerciali in materia. La Fondazione si riserva il diritto di far valere il danno conseguente subito e di richiedere il rimborso oppure il conteggio delle prestazioni indebitamente erogate (art. 35a LPP per analogia e art. 62 CO).

Art. 24 Lacune nel Regolamento

Laddove il presente Regolamento non contenga alcuna norma per una specifica, il Consiglio di Fondazione delibera ne adotterà una confacente allo scopo della Fondazione.

Art. 25 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può decidere in qualsiasi momento di apportare modifiche al presente Regolamento. La cui versione aggiornata si può consultare liberamente su www.liberty.ch oppure richiedere alla Fondazione.

Art. 26 Lingua di riferimento ed equiparazione

Lingua di riferimento per l'interpretazione di tutti i regolamenti è il tedesco. Il genere maschile comprende anche il genere femminile.

Art. 27 Foro competente e diritto applicabile

Il presente Regolamento è subordinato al diritto svizzero. Nel caso di controversie tra l'assicurato, altri aventi diritto e la Fondazione, i tribunali competenti sono quelli previsti ai sensi dell'art. 73 LPP. Negli altri casi, per tutte le tipologie di procedimento il foro competente, nonché il luogo di adempimento e di esecuzione per assicurato / il partner contrattuale che non ha residenza o sede in Svizzera, è quello di Schwyz.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce il precedente Regolamento del 19 settembre 2025.

Schwyz, 24 giugno 2026

Il Consiglio di Fondazione di Liberty 3a Fondazione di previdenza